

Stato, di varie serie di annualità liquidate con decreti emessi anteriormente all'entrata in vigore del R. D. L. 22 ottobre 1932, che ha ridotto al 6.50% il saggio di interesse per la determinazione delle annualità statali, ed acquistate e scontate dall'Istituto con contratti anch'essi anteriori al 1° novembre 1932.

A dette annualità lo Stato ha ritenuto di potere senz'altro applicare lo suddetto decreto 22 ottobre 1932, riducendo l'ammontare delle annualità stesse;

b) La richiesta avanzata da varie Ditte concessionarie, affinché l'Istituto riduca al 6.50% il maggior saggio contrattuale stabilito per lo sconto di annualità dall'Istituto stesso acquistate anteriormente al 1° novembre 1932, ma che vengono liquidate dallo Stato con decreti posteriori a tale data e quindi al saggio del 6.50%.

L'On. Consiglio nella suddetta seduta ha ritenuto che possa accettarsi la riduzione del saggio al 6.50%, solo in quanto ciò corrisponda ad una effettiva riduzione operata dal Ministero delle Finanze nel fatto delle annualità di contributo concesso dallo Stato.

Si osserva che in fatto la riduzione di che